

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2012-389	del 30/05/2012
Oggetto	Servizio Idro-Meteo-Clima. Affidamento in economia tramite procedura concorrenziale, alla Ditta Enrico Zini del servizio di manutenzione correttiva ed evolutiva dei pacchetti software D-Ball-e, ARKIMET e METEOSATLIB per il periodo 07/06/2012 - 31/12/2013. CIG n. 41828683DE.	
Proposta	n. PDTD-2012-394 del 30/05/2012	
Struttura adottante	Servizio Idro-Meteo-Clima	
Dirigente adottante	Cacciamani Carlo	
Struttura proponente Nazionale	Area Modellistica Meteorologica e Centro di Competenza	
Dirigente proponente	Paccagnella Tiziana	
Responsabile del procedimento	Bider Massimo	

Questo giorno 30 (trenta) maggio 2012 presso la sede di Viale Silvani, 6 in Bologna, il Direttore del Servizio Idro-Meteo-Clima, Dott. Carlo Cacciamani, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Servizio Idro-Meteo-Clima. Affidamento in economia tramite procedura concorrenziale, alla Ditta Enrico Zini del servizio di manutenzione correttiva ed evolutiva dei pacchetti software D-Ball-e, ARKIMET e METEOSATLIB per il periodo 07/06/2012 - 31/12/2013. CIG n. 41828683DE.

VISTI:

- la D.D.G. n. 67 del 13.09.2011 di approvazione del regolamento ARPA per le forniture di beni e servizi in economia ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dell'art. 10 della L.R. E-R 21 dicembre 2007 n. 28;
- la D.D.G. n. 85 del 22.12.2011 di approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2012-2014, del Piano Investimenti 2012-2014, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2012 e del Budget generale e della programmazione di cassa per l'esercizio 2012;
- la D.D.G. n. 86 del 22.12.2011 di approvazione delle linee guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità dei budget di esercizio e investimenti per l'esercizio 2012;
- la propria determinazione n. 74 del 30/09/2009 che delega alcune fasi della procedura per l'acquisizione di beni o servizi;
- l'art. 5 comma 1 della legge regionale n. 44/95 e successive modificazioni che assegna ad ARPA i propri compiti istituzionali;
- la propria determinazione n. 50 del 31.01.2011 con la quale si approva la convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile e l'Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia-Romagna Servizio Idro-Meteo-Clima (ARPA-SIMC) per il periodo 01.01.2011 – 31.12.2013. Progetto MODMET 3;

PREMESSO:

- che per la realizzazione del progetto MODMET 3 si è reso necessario provvedere all'attivazione del servizio di manutenzione correttiva ed evolutiva dei pacchetti software D-Ball-e, ARKIMET e METEOSATLIB per il periodo 07/06/2012 31/12/2013;

RICHIAMATO:

- il regolamento Arpa in materia di approvvigionamento, come modificato con D.D.G. n. 87 del 17.11.2009, che all'art. 3 comma 2 prevede espressamente l'obbligo di aderire alle convenzioni quadro stipulate dall'Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici, denominata INTERCENT-ER e la facoltà di aderire alle convenzioni stipulate dalla Consip spa;

VERIFICATO:

- che non sono attualmente disponibili convenzioni stipulate da Intercent E-R e Consip per la fornitura del servizio di manutenzione correttiva ed evolutiva dei pacchetti software D-Ball-e, ARKIMET e METEOSATLIB né per forniture analoghe;

CONSIDERATO:

- opportuno avviare una procedura per l'affidamento in economia della fornitura di cui sopra;
- che, in ottemperanza all'art. 3 della legge 136/2010, così come modificato dal DL 12 novembre 2010, n. 187, è stato acquisito on-line, dal Sistema Informativo di Monitoraggio Gare (SIMOG), il Codice Identificativo Gara n. 41828683DE;
- che, sulla base di quanto disposto dall'art. 5 del citato Regolamento per le forniture di beni e servizi in economia, trattandosi di fornitura di importo inferiore a 40.000,00 euro, a seguito di indagine preliminare di mercato, si è provveduto alla consultazione di tre operatori economici per l'affidamento in oggetto secondo il criterio del prezzo più basso;
- che, con lettera PGSIM/2012/548 del 04/05/2012 ed annessi capitolato d'oneri e disciplinare tecnico, allegati sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, è stata inviata richiesta di offerta alle seguenti ditte:
 - ACROTEC srl di Savona
 - Enviroware srl di Concorezzo (MB)
 - Enrico Zini di S. Giorgio di Piano (BO)

RILEVATO:

- che, entro il termine previsto nella lettera di invito, vale a dire le ore 13:00 del 24/05/2012, sono pervenute le seguenti offerte, agli atti di questo Servizio:
 - Ditta Enviroware srl;
 - ditta Enrico Zini;
- che in data 25/04/2012 alle ore 11:00, presso la sede di ARPA-SIMC di Bologna, in seduta pubblica andata deserta, il responsabile del procedimento, ing. Massimo Bider, affiancato dalla dott.ssa Francesca Martelli in qualità di testimone, ha aperto ed esaminato le offerte pervenute (ditta Enviroware srl: importo Euro 39.800,00 IVA esclusa; ditta Enrico Zini: importo Euro 39.700,00 IVA esclusa), ne ha verificato la regolarità e ha aggiudicato la fornitura alla ditta Enrico Zini di S. Giorgio di Piano, che presenta il prezzo più basso;

RITENUTO:

- di affidare alla ditta Enrico Zini di S. Giorgio di Piano la fornitura del servizio di manutenzione correttiva ed evolutiva dei pacchetti software D-Ball-e, ARKIMET e

METEOSATLIB per il periodo 07/06/2012 31/12/2013 per un importo di Euro 39.700,00 IVA esclusa;

ATTESTATO:

- che, ai fini dell'art. 9 del d.l. 1 luglio 2009 n. 78 "Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni" (convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102), il presente atto è assunto nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla D.D.G. n. 99/09, confermati con riferimento alla programmazione di cassa nell'Allegato A) "Budget esercizio 2012-Linee guida" della D.D.G. 86 del 22/12/2011";

SU PROPOSTA:

- della dott.ssa Tiziana Paccagnella, responsabile dell'Area Modellistica Meteorologica e Centro di Competenza Nazionale, la quale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa e tecnica del presente atto, ai sensi del regolamento sul decentramento amministrativo approvato con D.D.G. n. 65 del 27.09.2010;

ACQUISITO:

- il parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi del regolamento sul decentramento amministrativo approvato con D.D.G. n. 65 del 27.09.2010, dalla referente amministrativa dott.ssa Barbara Ramponi;

DATO ATTO:

- che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4,5 e 6 della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93, l'Ing. Massimo Bider responsabile dell'Area Servizi Informatici di ARPA-SIMC;

DETERMINA

1. di aggiudicare, alla ditta Enrico Zini di S. Giorgio di Piano, la gara indetta con determinazione n. 310 del 03/05/2012 la fornitura del servizio di manutenzione correttiva ed evolutiva dei pacchetti software D-Ball-e, ARKIMET e METEOSATLIB per il periodo 07/06/2012 31/12/2013 come dettagliato nel capitolato d'oneri e nel disciplinare tecnico che si allegano sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale per l'importo di Euro 39.700,00 + IVA, pari a complessivi Euro 48.037,00;
2. di dare atto che il costo di Euro 48.037,00, avente natura di manutenzione software è compreso nel budget annuale e nel conto economico preventivo pluriennale ed è a carico:
 - dell'esercizio 2012 per la quota di euro 17.353,70;
 - dell'esercizio 2013 per la quota di euro 30.683,30 ;con riferimento al progetto MODMET3.

Allegati:

A) lettera invito, capitolato d'oneri, disciplinare tecnico

IL DIRETTORE DEL
SERVIZIO IDRO-METEO-CLIMA
(F.to Dott. Carlo Cacciamani)

Bologna,

Prot.PGSIMC/2012/

Si prega di citare il protocollo nella risposta.

**Spett. le
Ditta**

MB/dr

**OGGETTO: RICHIESTA PREVENTIVO PER LA FORNITURA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE CORRETTIVA ED EVOLUTIVA DEI PACCHETTI SOFTWARE D-BALL-E, ARKIMET E METEOSATLIB
Importo massimo Euro 39.900,00 (IVA esclusa)
Oneri per la sicurezza: Euro 0,00
CIG n. 41828683DE**

Il Servizio Idro Meteo Clima dell' Agenzia Regionale Prevenzione per l'Ambiente dell'Emilia Romagna, (di seguito ARPA-Simc), intende svolgere una procedura in economia per l'affidamento della fornitura del servizio di manutenzione correttiva ed evolutiva dei pacchetti software D-Ball-e, ARKIMET e METEOSATLIB.

La Società in indirizzo è invitata a partecipare alla suddetta procedura.

1. OGGETTO DELLA FORNITURA, LUOGO DI CONSEGNA, TEMPISTICA.

Oggetto dell'affidamento è la fornitura del servizio di manutenzione correttiva ed evolutiva dei pacchetti software D-Ball-e, ARKIMET e METEOSATLIB per un periodo di diciannove mesi a partire dall'aggiudicazione della fornitura.

Il servizio deve essere erogato per sistemi e procedure installate in Bologna, Viale Silvani, 6.

Oggetto, modalità e termini di esecuzione della fornitura sono precisati nel Disciplinare Tecnico allegato alla presente.

2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta dovrà pervenire, entro e non oltre le **ore 13.00 del 24 maggio 2012**, indirizzata a:

ARPA Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia Romagna

Servizio Idro-Meteo-Clima - Viale Silvani, 6 - 40122 Bologna

c.a. Ing. Massimo Bider

L'offerta dovrà indicare il corrispettivo a corpo per le prestazioni richieste.

L'offerta dovrà inoltre essere corredata da:

1. copia della richiesta di preventivo, del Capitolato d'Oneri e del Disciplinare Tecnico tutti firmati dal titolare o dal legale rappresentante dell'Impresa offerente, o da un suo Procuratore, quale incondizionata accettazione delle condizioni in essi riportate;

2. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 46/47 del DPR 445/2000, secondo il modello allegato, debitamente compilata e firmata;

3. indicazione del c/c bancario di appoggio (IBAN) dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136, e dei dati sulle persone delegate ad operare sul c/c bancario indicato.

Le condizioni economiche offerte non dovranno essere vincolate da clausole, riserve o pattuizioni accessorie unilaterali, a pena di nullità.

L'offerta economica, valida per 180 giorni dalla presentazione, deve essere espressa in cifre ed in lettere. In caso di contrasto tra le indicazioni prevarrà quella più vantaggiosa per l'amministrazione, salvo errore palesemente riconoscibile.

I prezzi offerti sono fissi e invariabili e si intendono onnicomprensivi di ogni onere e spesa.

3. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA

La scelta della migliore offerta sarà effettuata dal Responsabile del procedimento, secondo il criterio del prezzo più basso.

L'apertura delle buste avverrà in seduta pubblica il giorno **25 maggio 2012 alle ore 11:00** presso l'ufficio del Responsabile del Procedimento al VI piano della Sede di ARPA-SIMC di Viale Silvani,6 40122 Bologna.

Arpa si riserva di procedere all'affidamento della fornitura in oggetto anche qualora risultasse pervenuta una sola offerta, purché ritenuta valida e congrua in relazione ai prezzi di mercato.

Qualora l'offerta presenti un prezzo manifestamente e anormalmente basso rispetto alla prestazione, Arpa si riserva di chiedere all'offerente le necessarie giustificazioni e, qualora queste non siano ritenute valide, ha facoltà di escluderla dalla procedura con provvedimento motivato.

Arpa si riserva la facoltà di non affidare la fornitura.

La conferma definitiva della fornitura avverrà con lettera d'ordine a firma del Direttore del Servizio Idro-Meteo-Clima.

4. EVENTUALI CHIARIMENTI

Per chiarimenti di carattere amministrativo si invita a rivolgersi a Daniela Ranieri tel. 0516497507

– e-mail: dranieri@arpa.emr.it .

Per chiarimenti tecnici si invita a rivolgersi all'Ing. Massimo Bider tel. 0516497522

– e-mail: mbider@arpa.emr.it

Documenti allegati:

Capitolato d'oneri

Disciplinare tecnico

Modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Massimo Bider
Responsabile Area Servizi Informatici

Arpa Simc	Capitolato d'oneri	
		Pag. 1 di 11 REV. 2012

Art. 1 – Stazione appaltante

Stazione appaltante è il Servizio Idro Meteo Clima dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna, Viale Silvani,6 40122 Bologna (di seguito ARPA, ARPA SIMC o Agenzia).

Art. 2 – Valore della fornitura

La base d'appalto al ribasso è fissata in 39.900,00 Euro, Iva esclusa. Oneri per la sicurezza: Euro 0,00 .

Art. 3 – Fonti normative

L'esecuzione dei servizi oggetto del presente capitolato è regolato in via gradata:

- dalle clausole del presente capitolato e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Capitolato tecnico, nonché dall'Offerta tecnica ed Economica dell'aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e dal D.P.R. n. 207/2010, e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
- per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti, si rinvia formalmente al Codice civile ed alle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato.

Art. 4 - Oggetto della fornitura.

Il presente documento disciplina le condizioni contrattuali relative all'affidamento del servizio di manutenzione correttiva ed evolutiva dei pacchetti software D-BALL-E, ARKIMET e METEOSATLIB, presso la struttura di Arpa Servizio Idro-Meteo-Clima, come più precisamente dettagliato nel Disciplinare tecnico allegato sub A).

Con l'accettazione da parte di Arpa dell'offerta, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti di ARPA a fornire i servizi del presente nei termini indicati nel presente Capitolato, oltre che in tutta la Documentazione di gara.

Art. 5 – Termini di esecuzione

1. Il Fornitore si impegna a garantire il servizio per un periodo di diciannove mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2013.
2. Arpa si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del contratto, l'aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto. In particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo di due quinti, in conformità a quanto previsto all'art. 27, comma 3, Decreto Ministeriale 28/10/1985.
3. Il Fornitore su richiesta di Arpa, avrà in ogni caso l'obbligo di continuare il servizio alle medesime condizioni per un periodo non superiore a 90 giorni dalla data di naturale scadenza del contratto. Arpa, alla scadenza del contratto, potrà altresì richiedere al Fornitore di continuare a garantire il servizio nelle more delle ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente.

Arpa Simc	Capitolato d'oneri	
		Pag. 2 di 11 REV. 2012

Art. 6 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della fornitura, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Disciplinare Tecnico e negli atti di gara di cui alle premesse e all'Offerta Tecnica del Fornitore, ove migliorativa per l'Agenzia. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla validità del contratto.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla validità del contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Agenzia, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali di ARPA debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; le modalità ed i tempi debbono comunque essere sempre concordati con ARPA stessa. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione contrattuale, i locali di ARPA continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal proprio personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto e senza ostacolare il pubblico transito.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da ARPA e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali di ARPA nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Agenzia, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Arpa Simc	Capitolato d'oneri	
		Pag. 3 di 11 REV. 2012

Art. 7 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Capitolato, a:
 - a) Impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione della fornitura secondo quanto specificato nel Capitolato e nei suoi allegati;
 - b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - c) nell'adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte dall'Agenzia;
 - d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto della Fornitura nei luoghi indicati da ARPA.
3. Il Fornitore prende atto e accetta che i servizi oggetto del contratto debbano essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di ARPA, entro i territori di competenza di Arpa medesima.
4. Ai sensi dell'art. 118, comma 11, del D. Lgs. 163/2006, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, ad ARPA il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.

Art. 8 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.
6. Ai sensi di quanto previsto agli artt. 4, comma 2 e 6 DPR n. 207/2010:
 - a) in caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento del Documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto (compreso il subappaltatore) lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le

Arpa Simc	Capitolato d'oneri	
		Pag. 4 di 11 REV. 2012

inadempienze accertate mediante il Documento unico di regolarità contributiva verrà disposto da ARPA direttamente agli enti previdenziali e assicurativi;

- b) in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva dell'Affidatario del contratto negativo per due volte consecutive il Responsabile del procedimento acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'esecuzione proporrà, ai sensi dell'art. 135 comma 1 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i la risoluzione del contratto previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
- c) ove l'ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguarda il subappaltatore l'ARPA pronuncerà previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 118, comma 8, D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico.

Art. 10- Penali

1. Per ogni giorno di mancato svolgimento, ritardo o insoddisfacente esecuzione di una o più attività previste nell'allegato, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione verrà applicata una penale pari a 100 Euro.
2. Per il mancato rispetto delle norme di sicurezza, ARPA applicherà una penale da 250,00 a 500,00 euro, rapportata alla gravità della violazione, per ogni giorno in cui si sono verificati i fatti oggetto di contestazione.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali vengono contestati per iscritto al Fornitore dall'ARPA contraente; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dal ricevimento della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio di ARPA, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
4. ARPA potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% del valore complessivo della Fornitura.
5. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 11 - Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti sono determinati sulla base dell'Offerta economica del Fornitore.
2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti di ARPA.

Arpa Simc	Capitolato d'oneri	
		Pag. 5 di 11 REV. 2012

3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
5. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, fatto salvo quanto previsto al comma successivo.
6. Ai sensi di quanto previsto all'art. 115, D. Lgs. 163/2006, i corrispettivi, risultati in sede di gara dall'offerta dal Fornitore, rimangono fissi ed immutati per tutta la durata del contratto.

ART. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e 8 della L. 136/2010 e s.m, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Fornitore si obbliga a comunicare, entro sette giorni dalla data del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente .

L'esecuzione delle transazioni, relative al presente contratto, eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento o di incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.

Il fornitore, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. La mancata apposizione della clausola costituisce causa di risoluzione del contratto.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

Art. 13 - Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato da ARPA in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.
2. Ai sensi dell'art. 307 D.P.R. n. 207/2010, i pagamenti sono disposti altresì previo accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione, confermato dal Responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni contrattualmente previste.
3. Le fatture, da emettersi con cadenza trimestrale posticipata, dovranno:
 - riportare il numero d'ordine
 - riportare il CIG

Arpa Simc	Capitolato d'oneri	
		Pag. 6 di 11 REV. 2012

- essere intestate e recapitate ad ARPA Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia Romagna - Via Po 5 - 40139 Bologna - Partita I.V.A. e C.F. 04290860370;
- specificare le coordinate bancarie e il nr. di c/c bancario di appoggio dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il mancato rispetto delle condizioni sopra riportate sospende i termini di pagamento.

- Arpa propone un pagamento a 90 giorni data fattura, da considerarsi corretta prassi commerciale del settore.
In caso di mancata accettazione da parte del fornitore di tale termine, da evidenziarsi in sede di offerta, i pagamenti saranno effettuati nei termini di cui alla normativa vigente, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 231/02.

Arpa si riserva, dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della sottoscrizione del contratto, di negoziare con l'aggiudicatario modalità e termini diversi da quelli previsti dal D.Lgs.231/02.

Per i fini di cui all'art. 1194 C.C. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorchè in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti.

- Per i pagamenti di importo superiore ad euro 10.000,00, ARPA procederà alle verifiche previste dal d.m. n.40/2008.
- Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c.
- Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni circa le proprie coordinate bancarie; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
- Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r, da parte dell'Agenzia.
- E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'ARPA a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto ed alle condizioni di cui all'art. 117 del D. Lgs. 163/2006. In ogni caso è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per ARPA di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali.

Art. 14 - Trasparenza

- Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Fornitura;
 - dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Fornitura stessa;

Arpa Simc	Capitolato d'oneri	
		Pag. 7 di 11 REV. 2012

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Fornitura rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Fornitura, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 15 - Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Fornitura.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Fornitura.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Fornitura nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Art. 16 - Risoluzione

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura, ARPA potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nei suoi Allegati.
2. In ogni caso ARPA può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, il contratto nei seguenti casi:
 - a) reiterati e gravi inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
 - b) qualora il Fornitore abbia accumulato penali per un importo pari o superiore alla misura percentuale massima di cui al precedente art. 10;

Arpa Simc	Capitolato d'oneri	
		Pag. 8 di 11 REV. 2012

- c) nel caso di reiterate sospensioni e/o rallentamenti nell'esecuzione delle attività affidate non dipendenti da cause di forza maggiore;
- d) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
- e) violazione delle norme in materia di subappalto, cessione del contratto e dei crediti;
- f) mancata copertura dei rischi durante la vigenza contrattuale, ai sensi dell' articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
- g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro ARPA, ai sensi dell' articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
- h) in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- i) in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per 2 (due) volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, D.P.R. n. 207/2010;
- j) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.

3. In tutti i predetti casi di risoluzione l'Agenzia ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Art. 17 – Recesso

1. L'Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dalla lettera d'invito e/o dal Bando dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Direttore tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

Arpa Simc	Capitolato d'oneri	
		Pag. 9 di 11 REV. 2012

3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per ARPA.
4. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.

Art. 18 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto di ARPA e/o di terzi, in virtù della Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche di ARPA e dei terzi, per l'intera durata della presente Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne ARPA, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare ad ARPA, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per ARPA e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 19 - Subappalto

1. Il subappalto, se previsto dal Fornitore in sede di offerta, è ammesso nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 118 del d. lgs. 163/2006 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, c. 9, della legge 13 agosto 2010, n. 136.
2. L'affidamento in subappalto di attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile in solido nei confronti di ARPA, per quanto di rispettiva ragione, per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
3. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare ad ARPA o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
4. La cessione in subappalto di attività deve essere approvata da ARPA. Qualora il Fornitore ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione, è facoltà dell'Agenzia risolvere la Fornitura.

Art. 20 - Divieto di cessione di contratto e di credito

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.
2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura, salvo quanto previsto dall'art. 117 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.

Arpa Simc	Capitolato d'oneri	
		Pag. 10 di 11 REV. 2012

3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, Arpa ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art. 21 - Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle ARPA una azione giudiziaria da parte di terzi per violazione di diritti di brevetto, di autore o di privativa industriale in relazione alle attività prestate in oggetto della presente Fornitura, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne ARPA, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico di ARPA medesima.
3. ARPA si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce ad ARPA la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui ai commi precedenti tentate nei confronti di ARPA, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Art. 22 - Responsabile della Fornitura

Il Fornitore si obbliga ad individuare il Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Agenzia.

Art. 23 – Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione

1. È designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. n. 207/2010, l'Ing. Massimo Bider, responsabile dell'Area Servizi Informatici del Servizio-Idro-Meteo-Clima.

Art. 24 - Foro competente

1. La definizione delle controversie in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Fornitura nonché in ogni caso e comunque relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Agenzia è inderogabilmente devoluta al Foro di Bologna
2. Qualora la controversia dovesse insorgere durante l'esecuzione della Fornitura, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire, senza ritardi o sospensioni, nell'esecuzione della stessa; in caso di inadempimento a tale obbligo si applica quanto previsto all'articolo "Risoluzione".

Art. 25 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con il perfezionamento del rapporto contrattuale della presente Fornitura, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Fornitura medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione

Arpa Simc	Capitolato d'oneri	
		Pag. 11 di 11 REV. 2012

dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.

2. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ssgg. Del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
3. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 26 - Proprieta'

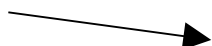
La proprietà dei servizi e degli elaborati forniti a fronte del presente contratto, si intende trasferita ad Arpa all'atto della loro accettazione.

Nel caso di programmi informatici sviluppati ad hoc per Arpa nell'ambito della presente fornitura, Arpa acquisisce la proprietà del prodotto finito avendo contribuito con proprie risorse all'identificazione dei requisiti, all'analisi funzionale e al collaudo del software prodotto realizzato dal fornitore.

Art. 27 - Oneri fiscali e spese contrattuali

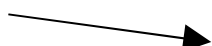
1. Il contratto relativo alla presente viene perfezionato nella forma della corrispondenza commerciale.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico ad ARPA per legge.

Firma per accettazione
del titolare o legale rappresentante



Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., si dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare si dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 - Fonti normative, Articolo 5 - Termini di esecuzione, Art. 6 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità, Articolo 7 - Obbligazioni specifiche del Fornitore, Articolo 8 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, Articolo 9 – Obblighi in materia di sicurezza, Articolo 10 - Penali, Articolo 11 - Corrispettivi, ART. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa, Articolo 13 - Fatturazione e pagamenti, Articolo 15 - Riservatezza, Articolo 16 - Risoluzione, Articolo 17 - Recesso, Articolo 18 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa, Articolo 19 - Subappalto, Articolo 20 - Divieto di cessione del contratto, Articolo 21 - Brevetti industriali e diritti d'autore, Articolo 22 - Foro competente, Articolo 23 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento, Articolo 26– Proprietà, Articolo 27 - Oneri fiscali e spese contrattuali.

Firma per accettazione
del titolare o legale rappresentante



DISCIPLINARE TECNICO

MANUTENZIONE CORRETTIVA ED EVOLUTIVA DEI PACCHETTI SOFTWARE D-BALL-E, ARKIMET E METEOSATLIB

PREMESSA

Le attività operative delle diverse aree di ARPA-SIMC si basano in larga misura sull'utilizzo di dati osservati e su previsioni da modellistica numerica.

Nel corso degli ultimi anni, sono stati acquisiti e/o messi a punto dei pacchetti software orientati alla gestione di questi dati. Gli archivi di dati osservati e previsti sono stati organizzati in maniera compatibile con questi pacchetti e tutte le procedure operative, strategiche per il funzionamento di ARPA-SIMC, sono state dotate delle interfacce messe a disposizione da questi pacchetti.

Nel dettaglio, i pacchetti oggetto della manutenzione sono:

A) Sistema di archiviazione D-Ball.e

D-Ball-e è un sistema per l'archiviazione temporanea, e la gestione veloce di dati puntuali e profili verticali meteorologici osservati e previsti.

D-Ball-e è stato pensato e sviluppato nell'ambito di precedenti commesse appaltate da ARPA-SIMC come sistema di front-end per a supporto dell'omogeneizzazione ed elaborazione veloce di tutti i dati osservati e previsti concentrati al Servizio.

D-Ball-e è distribuito come software libero sotto licenza GNU GPL versione 2 e qualsiasi modifica, integrazione o dipendenza dovrà essere compatibile con questo tipo di licenza.

Le caratteristiche salienti del prodotto sono riportate in:

http://www.arpa.emr.it/dettaglio_documento.asp?id=514&idlivello=64

a questa URL è possibile anche scaricare le diverse versioni di D-Ball.e .

B) Sistema di archiviazione ARKIMET

ARKIMET è un insieme di strumenti per archiviare, smistare e distribuire dati meteorologici di diversa natura, orientato prevalentemente alla gestione di formati per campi su grigliato osservati e previsti (tipo GRIB) e/o formati binari per la trasmissione di osservazioni (tipo BUFR e tipo ODIM).

ARKIMET è stato pensato e sviluppato (in prima versione) nell'ambito di una precedente commessa appaltata da ARPA-SIM come futuro sostituto del sistema di archiviazione dei soli GRIB (GRIBarch) ora in uso al Servizio e dei dati provenienti dal Global Telecommunication System del WMO ora gestiti dal software METEODATA.

ARKIMET è distribuito come software libero sotto licenza GNU GPL versione 2 e qualsiasi modifica, integrazione o dipendenza dovrà essere compatibile con questo tipo di licenza.

Le caratteristiche salienti del prodotto sono riportate in:

http://www.arpa.emr.it/dettaglio_documento.asp?id=1172&idlivello=64

a questa URL è possibile anche scaricare la versione più recente di ARKIMET.

C) Libreria METEOSATLIB

METEOSATLIB è una libreria per la conversione tra diversi formati di dati da satellite. METEOSATLIB è stata sviluppata con il contributo di ARPA-SIMC.

METEOSATLIB è distribuita come software libero sotto licenza GNU GPL versione 2 e qualsiasi modifica, integrazione o dipendenza dovrà essere compatibile con questo tipo di licenza.

Le caratteristiche salienti del prodotto sono riportate in:

http://www.arpa.emr.it/dettaglio_documento.asp?id=493&idlivello=64

a questa URL è possibile anche scaricare le diverse versioni di METEOSATLIB .

CARATTERISTICHE DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE

Le prestazioni sotto elencate dovranno essere erogate da sistemisti in grado di operare sui pacchetti software descritti in premessa.

Le prestazioni richieste sono:

Assistenza informatica programmata per l'ottimizzazione e l'ampliamento dei pacchetti software e per il supporto all'interfacciamento di nuove procedure ai pacchetti stessi.

Dovranno essere fornite on-site presso la Sede di Viale Silvani di ARPA-SIMC e/o in telelavoro tramite un accesso protetto opportunamente predisposto **12 ore settimanali di analista-programmatore**. Questo tempo-uomo verrà utilizzato per il supporto all'interfacciamento dei pacchetti a nuove procedure e per sviluppi volti a velocizzare e migliorare le prestazioni delle versioni installate dei pacchetti stessi. Nell'ambito di questa attività sono previsti anche interventi di manutenzione evolutiva (ad es. gestione di nuove tipologie di dati) da concordare e pianificare con il personale di ARPA-SIMC.

Supporto su chiamata (non programmato) per l'individuazione e la risoluzione di problemi specifici di cattivo funzionamento dei pacchetti installati e che pregiudichino l'operatività delle procedure strategiche per l'attività del SIMC.

L'assistenza dovrà coprire l'arco di tempo: dalle ore 9.00 alle ore 17.00 da lunedì-venerdì nelle giornate in cui non è presente on-site l'analista-programmatore di cui al punto precedente. L'eventuale intervento sarà coordinato con il referente SIMC che effettuerà la chiamata per via telefonica ed il problema sarà risolto o per via telematica, se possibile, collegandosi ai sistemi del centro tramite un accesso protetto opportunamente predisposto o intervenendo direttamente on-site se necessario. Sarà garantita l'assistenza telefonica per un'eventuale consulenza sui malfunzionamenti minori ed il ripristino degli stessi. Viene richiesto un intervallo minimo di tempo compreso fra la chiamata e l'attivazione dell'intervento di 4 ore.

Nuovi sviluppi

Le attività richieste dal progetto ModMet3 relativi agli anni 2012-2013, richiedono alcuni nuovi sviluppi di software, correlati ai prodotti oggetto di manutenzione:

Integrazione in ARKIMET del formato dati NetCDF

Nell'ambito della manutenzione evolutiva, durante il periodo di validità del contratto, ARPA-SIMC ha esigenza di integrare in ARKIMET un nuovo formato di dati meteorologici, il NetCDF (www.unidata.ucar.edu/software/netcdf/).

Dati in questo formato, prevalentemente derivanti da modelli oceanografici, dovranno essere resi gestibili alla stessa stregua dei dati meteorologici in formato grib per quanto riguarda le necessità di archiviazione ed estrazione.

Revisione del metodo di alimentazione dati al pacchetto METEOMIXER

Meteomixer è un pacchetto software che il personale della Sala Operativa Meteorologica utilizza per stabilire di volta in volta quale modello tra i diversi COSMO, ECMWF e COSMOLEPS, è più aderente alla situazione reale per fornire i dati in maniera coerente alle diverse attività di previsione. L'alimentazione dei dati a questo pacchetto dipende da query mirate ad ARKIMET, che, a causa di un'incompatibilità con le nuove revisioni del sistema operativo attivo sul server su cui opera Meteomixer, al momento hanno dei problemi. Nell'ambito di questo contratto andrà rivista la politica di scambio dati ARKIMET – Meteomixer.

Modifica alle procedure di acquisizione e archiviazione dei dati BUFR del circuito GTS/TDCF

Nell'ambito della manutenzione evolutiva, durante il periodo di validità del contratto, ARPA-SIMC ha esigenza di aggiungere nuove funzionalità all'archiviatore e al preprocessore per ARKIMET dei dati in formato BUFR, per parare alcuni problemi presenti nella gestione dei dati del circuito GTS/TDCF.

In particolare, andranno introdotte nel preprocessore dei dati le seguenti possibilità (a richiesta di utente):

- filtrare i dati nel futuro per più di "n" minuti
- filtrare i dati nel passato più vecchi di "m" giorni
- filtrare i dati che hanno il reftime a "undefined"
- filtrare i dati che hanno data formalmente non valida
- filtrare i dati che non hanno blo e/o sta
- filtrare i dati che hanno blo e/o sta formalmente non validi
- filtrare i dati che abbiano USN >= "x"
- filtrare i dati che cadano al di fuori di un box lat/lon predefinito

Implementando in sostanza, la logica che se un messaggio per qualsiasi motivo non riesce a entrare per vedere proddef, reftime, area esso va filtrato, accantonato e non mandato in archivio.

N. Proposta: PDTD-2012-394 del 30/05/2012

Centro di Responsabilità: Servizio Idro-Meteo-Clima

OGGETTO: Servizio Idro-Meteo-Clima. Affidamento in economia tramite procedura concorrenziale, alla Ditta Enrico Zini del servizio di manutenzione correttiva ed evolutiva dei pacchetti software D-Ball-e, ARKIMET e METEOSATLIB per il periodo 07/06/2012 - 31/12/2013. CIG n. 41828683DE.

PARERE CONTABILE

La sottoscritta Dott.ssa Ramponi Barbara, Responsabile Amministrativa del Servizio Idro-Meteo-Clima, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 30/05/2012

La Responsabile Amministrativa
